

condannando altresì e [redacted] al pagamento, in favore di ognuna delle parti opposte, delle spese e competenze di giudizio.

L'appellante proponeva il presente gravame articolando un unico motivo di doglianza, costituito dalla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., giacché il Giudice di Pace avrebbe dovuto compensare le spese di lite, atteso che dall'istruttoria era emerso che l'importo portato dalla cartella impugnata era inesatto e/o errato, tanto che, in autotutela, era avvenuta la rideterminazione del credito; per cui risultava asseritamente innegabile che si era in presenza di una soccombenza reciproca, dal momento che la sentenza, preso atto dello sgravio disposto *medio tempore*, aveva sostanzialmente accolto parzialmente le doglianze proposte dall'opponente. Pertanto, l'appellante domandava *“in via principale - riformare la sentenza N. 778/2023 EMESSA E DEPOSITATA NEL PROCEDIMENTO R.G. 747/2023 DALL'ILL.MO GIUDICE DI PACE DI EBOLI IN DATA 27.12.2023, PUBBLICATA IL 03.01.2024 e, per l'effetto, rideterminare le spese di lite, compensandole integralmente ovvero condannando la parte appellata alla refusione delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione allo scrivente avvocato che si dichiara, a tal uopo, antistatario”*.

Si costituiva Equitalia Giustizia SpA, in persona del suo legale rapp.te p.t., chiedendo il rigetto del ricorso e rappresentando che il giudice di prime cure aveva dichiarato tardiva l'opposizione qualificabile come “opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.” e quindi inammissibile, nonché infondata l'opposizione all'esecuzione, atteso il rigetto integrale delle censure formulate dall'opponente in sede di ricorso introduttivo; per cui a nulla rilevava lo sgravio avvenuto, essendo stata totalmente rigettata la domanda proposta, con consequenziale soccombenza dell'odierno appellante, come per legge.

Si costituiva, altresì, Agenzia Entrate – Riscossione, in persona del legale rapp.te p.t., eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello perché notificato alla parte personalmente e non al difensore costituito in prime cure, nonché per inappellabilità della sentenza, ai sensi del terzo comma dell'art. 339 cpc essendo stata la decisione pronunciata secondo equità. Rappresentava, proseguendo, che non si era avuta soccombenza reciproca, atteso che il Giudice di Pace aveva interamente rigettato i motivi di opposizione, limitandosi a rideterminare l'importo dovuto. Per cui concludeva, in via preliminare, affinché si dichiarasse inammissibile l'appello; in subordine, per il rigetto di esso e conferma della sentenza impugnata; in ogni caso con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.

Fissata l'udienza del 12.06.2024, trattata a mente dell'art. 127 ter cpc, vista la congiunta richiesta delle parti di decidere il procedimento, il giudice assegnava la causa a sentenza, senza termini.

In via preliminare, rispetto all'esame delle questioni prospettate dalle parti, deve esser verificata, trattandosi di questione rilevabile di ufficio, indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalla parte interessata, l'ammissibilità dell'appello proposto da Pennasilico Alfonso sotto il profilo del rispetto del termine per l'impugnazione.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009, applicabile *ratione temporis* al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in

cui la sentenza non è stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto) e decorre dalla pubblicazione della sentenza.

Premesso che la sentenza impugnata non è stata notificata all'appellante, deve ritenersi che l'appello, proposto con atto depositato in data 14.02.2024, è stato formulato nel rispetto del termine di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che è stata effettuata in data 03.01.2024; di conseguenza, risulta essere tempestivo.

Sempre in via del tutto preliminare, si rende necessario delibare con priorità sulle eccezioni formulate dalla convenuta Agenzia Entrate-Riscossione in punto di inammissibilità dell'appello, sia perché notificato alla parte personalmente e non al difensore costituito in prime cure, e sia per inappellabilità della sentenza, ai sensi del terzo comma dell'art. 339 cpc, essendo stata la decisione del giudice di pace di cui al presente gravame pronunciata secondo equità.

Ebbene, in ordine alla prima eccezione proposta, essa si stima non essere degna di pregio.

Difatti, emerge dal carteggio in atti che le pec, di cui agli allegati all'atto introduttivo, sono state indirizzate tutte ai difensori delle convenute e non inviate ad indirizzi mail riferibili alle parti medesime, (ovvero ad [redacted] quanto a Equitalia Giustizia e a [redacted] quanto ad AdER, indirizzi riferibili ai difensori costituiti in entrambi i gradi di giudizio).

Circa l'inammissibilità del presente gravame per violazione dell'art 339 c.p.c., si evidenzia che in ragione del valore della lite, il Giudice di Pace esercita la giurisdizione equitativa, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., Il comma, che dispone che le cause con valore non eccedente i millecento euro debbano decidersi secondo equità necessaria, per cui trova applicazione un peculiare regime di impugnazione. Il valore della controversia in esame- pari ad euro 200,00 - è posto entro la soglia indicata dalla norma citata, per cui l'appello costituisce l'unico rimedio impugnatorio ordinario azionabile da chi ne ha interesse, però per i motivi limitati di revisione indicati dalla norma dell'art 339 comma III c.p.c., così come sostituita ai sensi dell'art. 1 Dlgs. 40/2006.

Invero, il Tribunale, in funzione di giudice di appello avverso le sentenze equitative del Giudice di Pace, è tenuto a verificare, secondo l'art. 339 comma III c.p.c., l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (cfr. Cass. Civ. n. 769/2021).

Pertanto, ove azionato il mezzo di gravame in relazione all'esercizio della giurisdizione equitativa del Giudice di Pace, la cognizione del Giudice di seconde cure è limitato ai motivi indicati dalla prefata norma, con conseguente pronuncia di inammissibilità in relazione alle doglianze eventualmente dedotte che esulino dalle categorie di norme sopra indicate.

Per interpretazione consolidata della Suprema Corte, le sentenze del Giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a millecento euro sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa, anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, sic et simpliciter, della norma giuridica applicata alla regola di equità (così, da ultimo, Sez. 2, n. 769 del 19/01/2021). La Corte cost., con sentenza 6 luglio 2004, n. 206 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma secondo dell'art. 113 cod. proc. civ. «nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informativi della materia»; ha, tuttavia, pure escluso che risulti irragionevole questa scelta legislativa di riservare il giudizio di equità - nei termini costituzionalmente corretti suindicati - alle sole controversie cosiddette bagattellari; l'esclusione da siffatto giudizio delle controversie, pur rientranti nei medesimi limiti di valore, attribuite ratione

materiae ad altro giudice, è stato invece ritenuto mero riflesso della disciplina della competenza, caratterizzata da ampia discrezionalità legislativa.

Ciò posto, secondo l'art. 339 III comma cod. proc. civ., la sentenza del giudice di pace, pronunciata a norma del citato art. 113, comma secondo, cod. proc. civ., è appellabile esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Invero il presente procedimento verte esclusivamente sul capo della pronuncia appellata resa dal giudice di Pace inerente alla regolamentazione delle spese di lite sicché l'appello non può che concernere le «norme sul procedimento», che presidiano lo svolgimento del giudizio di cognizione innanzi il Giudice di pace (disciplinando le attività delle parti e del giudice all'interno di quel giudizio).

La disciplina che soccorre la soluzione del caso di specie è contenuta nell'art. 91 c.p.c. secondo la quale “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui [277, 2792 n. 1,2,3,5], condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte [385, 75 att.] e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”. Va rilevato, in proposito, che l'art. 92 II co. c.p.c. prevede che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.

Della soccombenza la norma non dà una espressa definizione, ma essa si trae, indirettamente, dall'indicazione del provvedimento — la sentenza conclusiva del processo — contenente il provvedimento sulle spese: la soccombenza, cioè, discende dall'esito finale del processo, valutato globalmente e nella sua oggettività. Né rileva che la decisione sia di rito o di merito. La soccombenza non è correlata con il diniego, singolarmente considerato, di una o più istanze avanzate dalle parti nel corso del giudizio, bensì con il risultato finale della lite, valutato nella sua oggettività (Cass. n. 12082/1995; Cass. n. 3497/1996; Cass. n. 84/1997; Cass. n. 15787/2000; Cass. n. 11543/2001; Cass. n. 4201/2002; Cass. n. 9060/2003; Cass. n. 4778/2004; Cass. n. 406/2008). Il criterio della soccombenza, in particolare, deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale (Cass. n. 5373/2003).

La soccombenza, seguendo questa impostazione, consiste in definitiva nell'obiettiva difformità fra la pretesa della parte e la statuizione del giudice, al di fuori di ogni prospettiva sanzionatoria, la quale richiederebbe d'altronde una complessa analisi della connotazione soggettiva del comportamento delle parti la quale mal si concilierebbe con le esigenze di speditezza del giudizio civile (Cass. n. 4485/2001).

Nel discernere la nozione di soccombenza è poi non meno significativo il riferimento alla condanna del soccombente «al rimborso delle spese»: da ciò si desume parimenti che l'onere di sopportare le spese di lite possiede in generale, un carattere non già sanzionatorio, bensì indennitario-compensativo, ossia rivolto a tenere indenne la parte che, avendo sostenuto i costi del processo, sia infine risultata vincitrice. Tale la ragione per la quale in nessun caso la condanna può essere disposta a favore della parte, pur vincitrice, che sia però rimasta contumace. In questa prospettiva la soccombenza, atteso il suo connotato di oggettività, non è esclusa dalla dichiarazione di inammissibilità della domanda (Cass. n. 4442/2001), dal pagamento effettuato in corso di lite (Cass.

n. 704/1983), dal riconoscimento, eventualmente parziale, dell'altrui diritto (Cass. n. 2742/1970; Cass. n. 2127/1972), dall'essersi il convenuto rimesso alla giustizia (Cass. n. 736/1973; Cass. n. 2512/1980), dall'essere stata rigettata la domanda a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma posta a fondamento di essa (Cass. n. 948/1990), dall'aver il debitore subito l'applicazione dello *ius superveniens* (Cass. n. 3001/1969; Cass. n. 1379/1971), e così via. In quest'ottica può leggersi anche l'affermazione del giudice delle leggi, che ha disatteso l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 91 laddove importa che le spese debbano gravare sulla parte e non sull'avvocato anche se la soccombenza è stata determinata elusivamente da sua negligenza (Corte cost. n. 405/2007).

Dal carattere oggettivo del principio di soccombenza e dalla natura poc'anzi indicata come indennitaria-compensativa della pronuncia sulle spese discende altresì l'obbligo del giudice di pronunciare d'ufficio indipendentemente dalla formulazione, al riguardo, di un'apposita domanda: ciò salvo che la parte vittoriosa non vi abbia espressamente rinunciato, come è senz'altro in suo potere. Ma, appunto, la mancata formulazione della domanda sulle spese (così come il mancato deposito della nota spese) non implica in alcun modo una volontà di rinunciare al rimborso previsto dall'art. 91. La pronuncia sulle spese, in altri termini, si pone come conseguenza automatica della pronuncia conclusiva del giudizio alla quale essa è accessoria.

È ricorrente, in giurisprudenza, l'affermazione secondo cui il principio della soccombenza è violato solo se il giudice pone le spese a carico della parte interamente vittoriosa, potendo ogni altra statuizione trovare sostegno, a seconda dei casi, nel combinato disposto degli artt. 91 e 92 (Cass. n. 4201/2002; Cass. n. 12963/2007). Ciò vuol dire che la soccombenza parziale giustifica la condanna integrale. Rientra cioè nelle facoltà del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione la condanna alla totalità delle spese della parte parzialmente soccombente (Cass. n. 1731/1968; Cass. n. 4019/1979; Cass. n. 12295/2001).

Se è vero che l'accoglimento parziale della domanda giustifica la condanna della controparte all'integrale rimborso delle spese di lite, è a maggior ragione da ritenere che l'accoglimento della domanda, anche in misura minima, escluda la condanna del vincitore alle spese (Cass. n. 3388/1962; Cass. n. 46/1968; Cass. n. 2513/1979; Cass. n. 4012/1987; Cass. n. 2124/1994).

Venendo al disposto dell'art. 92 c.p.c., la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di "assoluta novità della questione trattata" o di "mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti", ma anche in presenza di "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni". È quanto stabilito nella sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, con cui la Consulta ha ampliato i casi in cui il giudice civile può stabilire la compensazione delle spese di lite. Occorre rilevare che il legislatore, nel 2014, restringendo il perimetro della deroga alla regola secondo cui le spese di lite gravano sulla parte totalmente, ha fissato due ipotesi tassative di soccombenza, oltre quella della soccombenza reciproca, rimasta invariata nel tempo, ovvero l'assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

Esaminando dette ipotesi tassative, secondo la Corte costituzionale sussiste una violazione al principio di ragionevolezza e di eguaglianza, in quanto non sono considerate dalla norma, altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. Le «gravi ed eccezionali ragioni» potrebbero verificarsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che ciò sia prevedibile né ascrivibile alle parti processuali, come ad esempio, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno *ius superveniens*, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva; o parimenti, ciò potrebbe verificarsi per una decisione di una Corte

europea o per una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea. Dunque, tutte le questioni riguardanti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia, caratterizzate da pari “gravità” ed “eccezionalità”, non rientranti nelle due ipotesi tassativamente previste dal codice, secondo la Consulta devono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia. Resta sotteso l'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, anche ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, secondo la generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati. Infatti, prima della riforma intervenuta nel 2014, la Suprema Corte ha sempre ritenuto che non sia sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012, n. 901; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632); né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla “natura dell'impugnazione” (Cass., ord., 19 novembre 2014, n. 24634; Cass., ord., 11 luglio 2014, n. 16037; Cass., ord., 15 dicembre 2011, n. 26987), ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza.

Ebbene dal carteggio processuale nonché dalla lettura della pronuncia gravata emerge come la domanda di Pennasilico Alfonso non abbia trovato accoglimento, avendo questi eccepito l'estinzione del diritto vantato da controparte per prescrizione, l'omessa notifica dell'atto presupposto, la violazione del diritto di difesa, la violazione degli artt. 227 ter e 223 ter del DPR 115/02. Cionondimeno, il giudice di prossimità ha osservato come *“dagli atti si ricava che l'ente creditore Ministero della Giustizia - Ufficio Giudice di Pace di Eboli -, con pec del 19.01.2023, ha comunicato ad Equitalia Giustizia S.p.A. la nuova nota B 13/2023, in sostituzione della nota B 81/2021 riportata sulla partita di credito a carico di Pennasilico Alfonso, a rettifica parziale del foglio notizie in merito all'imposta di registro già recuperata dal Tribunale di Salerno, per cui, stante l'intervenuta decurtazione dalla Partita di Credito n. 000411/2020 di tale imposta pari ad €. 100,00 e relativo discarico dai ruoli (nota pec del 25.01.2023), l'importo dovuto dall'opponente è pari ad €. 310,00, anziché €. 410,00, di cui €. 100,00 per multa ed €. 210,00 per spese processuali relativi al primo e al secondo grado di giudizio. Dunque, si è in presenza di uno sgravio parziale dell'importo di cui alla suindicata cartella che mantiene la sua validità ed efficacia per l'importo residuo”*.

Pertanto ritiene il Tribunale, come sussistessero le ragioni giustificative per una compensazione delle spese, visto che il provvedimento di sgravio è successivo alla data di proposizione del ricorso introduttivo e che, in caso di cessata materia del contendere per revoca del provvedimento impugnato nell'esercizio del potere di autotutela, sussista la virtuale soccombenza dell'ufficio tributario. Nella specie lo sgravio ha riguardato solo parte della somma ingiunta sicché figura l'ipotesi di soccombenza reciproca. L'appello, dunque, va accolto e il capo di statuizione sulle spese riformato.

Eguale deve disporsi per le spese afferenti il secondo grado di lite, avendo parte appellante richiesto la condanna di controparte alla refusione delle spese, domanda rivelatasi infondata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica nella persona del Giudice [REDACTED] Pecoraro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED], avverso la sentenza del Giudice di pace di Eboli n. 778/2023, pubblicata il 03.01.2024, così provvede:

- 1. Accoglie l'appello spiegato da PENNASILICO ALFONSO** e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- 2. compensa** integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Decisa in Salerno il 24.06.24

Il Giudice
Alessia PECORARO